

Il nuovo stato giuridico proposto dal governo per gli impiegati

Doveri, responsabilità e diritti - L'orario di lavoro - Funzioni e qualifiche - I rapporti informativi - Il collocamento fuori ruolo e a disposizione - Sanzioni disciplinari - Consiglio superiore della Pubblica amministrazione e consigli d'amministrazione

Ecco il testo dei principali articoli dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO I

Doveri — Responsabilità — Diritti

ART. 1 — Promessa solenne e giuramento

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova e, successivamente, in servizio di ruolo, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: «Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare integralmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nello interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene». Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

ART. 2 — Obbligo della residenza

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio può, per gravi ragioni, autorizzare l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

ART. 3 — Comportamento in servizio

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nella migliore forma, l'interesse della Amministrazione.

ART. 4 — Orario di ufficio

L'impiegato è tenuto a prestare sette ore giornaliere di servizio effettivo, il servizio giornaliero è diviso in regola in due turni, durante la stagione estiva il servizio giornaliero è prestato in unico turno.

ART. 5 — Segreto di ufficio

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; anche se questo si tratti di servizio di ufficio, non è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

ART. 6 — Doveri di obbedienza

L'impiegato deve eseguire gli ordini del superiore gerarchico, quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato riceve difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento del servizio, deve farne relazione per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente.

ART. 7 — Limiti al dovere di obbedienza

L'impiegato non è tenuto ad eseguire gli ordini palesemente contrari alle leggi od ai regolamenti, l'impiegato, al quale venga impartito un ordine che gli reputi palesemente illegittimo, deve farne relazione al superiore, che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque

eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

ART. 8 — Responsabilità del dipendente verso l'Amministrazione

L'impiegato di ruolo e non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, ancorché ad ordinamento autonomo, è tenuto a rispondere, con le modalità e nei limiti delle disposizioni di legge, delle violazioni, anche solo colpose, di obblighi di servizio. Sono del pari tenuti al risarcimento del danno il colpevole che si trova in un rapporto di servizio volontario od obbligatorio ancorché non retribuito, con le Amministrazioni di cui al comma precedente.

ART. 9 — Giurisdizione della Corte dei Conti

L'impiegato di cui al precedente articolo è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ART. 10 — Obbligo di denuncia

L'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni o a causa di queste, venga comunque a conoscenza di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8, deve farne denuncia al superiore gerarchico, o al capo del servizio da cui dipende, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 11 — Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che, di regola, deve coincidere con il giorno festivo. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 12 — Responsabilità verso i terzi

L'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni o a causa di queste, venga comunque a conoscenza di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 8, deve farne denuncia al superiore gerarchico, o al capo del servizio da cui dipende, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 13 — Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese di cui, in un solo periodo continuativo, compatibile con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minor durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio. L'impiegato non può essere rinvolto al servizio l'anno può essere rinvolto al servizio per straordinaria esigenze di servizio, nei confronti sia di tutto il personale sia di singole categorie, sia di singoli impiegati.

ART. 14 — Congedo straordinario

L'impiegato che abbia già usufruito del congedo ordinario, può essere concesso per gravi motivi congedi straordinari, non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dell'anno. Il congedo straordinario per gravidanza e puerperio.

ART. 15 — Funzione

L'impiegato ha diritto allo esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, con eccezione dei casi previsti dalla legge.

ART. 16 — Qualifica

L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei pubblici uffici, quanto nei privati, con il titolo di cui è investito. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata. All'atto del collocamento a riposo, può essere concesso un congedo di un mese, con diritto al collocamento a riposo, purché non sia terminato il periodo di prova disciplinare, conserva il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio.

ART. 17 — Trasferimenti

L'impiegato può essere trasferito, con diritto al collocamento a riposo, per motivi d'opportunità o a sua domanda. Il trasferimento per motivi d'opportunità deve essere preceduto dal parere del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 18 — Trattamento economico

L'impiegato ha diritto, in relazione al servizio prestato, allo stipendio e agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla Legge. Per le ore di servizio effettivo prestato oltre il normale orario d'ufficio quando sono autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per il lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla Legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie, in più del 50 per cento, coefficiente di maggiorazione.

All'impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione, od equiparata, il compenso per il lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla Legge. All'impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di sensibilità elevata e di custodia non sono dovuti compensi per il lavoro straordinario. Allo stesso può essere concesso un compenso nella misura e con le modalità stabilite da Leggi speciali.

ART. 19 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

TITOLO III

Comando — Collocamento a disposizione

ART. 20 — Comando presso altre Amministrazioni

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il comando è revocabile in ogni momento. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 21 — Prevedimento per casi di incompatibilità

L'impiegato che contravenga ai divieti posti dall'articolo precedente viene affidato dal superiore gerarchico a un altro ufficio, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 22 — Denuncia del caso di incompatibilità

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 23 — Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza con decoro di ufficio. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 24 — Dimissioni

L'impiegato può in qualsiasi tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 25 — Trattamento di quiescenza

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 26 — Cause dell'aspettativa

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio, per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato, sulla base della competenza attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per motivi di famiglia, su proposta del superiore gerarchico, in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

ART. 27 — Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un quarto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio è determinata in un anno, a decorrere dalla data in cui, matura il primo scatto successivo alla sospensione del servizio. Per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, ridurre lo stipendio di un terzo, per un periodo di un anno.

ART. 28 — Sospensione dal grado

La sospensione dal grado consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di un anno. La sospensione è inflitta nei casi previsti dall'articolo precedente, per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, sospendere il personale dal servizio per un periodo di un anno.

ART. 29 — Assegnamento al grado

L'impiegato sospeso può essere concesso un assegno all'esecuzione dei doveri di ufficio in misura non superiore alla metà dello stipendio. L'impiegato è collocato in aspettativa, per soppressione del grado, per riduzione di posti organici, qualora non si presentino luoghi alla utilizzazione presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 30 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva

Per l'impiegato della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

ART. 31 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

TITOLO III

Comando — Collocamento a disposizione

ART. 32 — Comando presso altre Amministrazioni

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il comando è revocabile in ogni momento. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 33 — Prevedimento per casi di incompatibilità

L'impiegato che contravenga ai divieti posti dall'articolo precedente viene affidato dal superiore gerarchico a un altro ufficio, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 34 — Denuncia del caso di incompatibilità

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 35 — Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza con decoro di ufficio. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 36 — Dimissioni

L'impiegato può in qualsiasi tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 37 — Trattamento di quiescenza

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 38 — Cause dell'aspettativa

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio, per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato, sulla base della competenza attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per motivi di famiglia, su proposta del superiore gerarchico, in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

ART. 39 — Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un quarto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio è determinata in un anno, a decorrere dalla data in cui, matura il primo scatto successivo alla sospensione del servizio. Per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, ridurre lo stipendio di un terzo, per un periodo di un anno.

ART. 40 — Sospensione dal grado

La sospensione dal grado consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di un anno. La sospensione è inflitta nei casi previsti dall'articolo precedente, per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, sospendere il personale dal servizio per un periodo di un anno.

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 41 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva

Per l'impiegato della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

ART. 42 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

TITOLO III

Comando — Collocamento a disposizione

ART. 43 — Comando presso altre Amministrazioni

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il comando è revocabile in ogni momento. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 44 — Prevedimento per casi di incompatibilità

L'impiegato che contravenga ai divieti posti dall'articolo precedente viene affidato dal superiore gerarchico a un altro ufficio, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 45 — Denuncia del caso di incompatibilità

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 46 — Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza con decoro di ufficio. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 47 — Dimissioni

L'impiegato può in qualsiasi tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 48 — Trattamento di quiescenza

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 49 — Cause dell'aspettativa

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio, per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato, sulla base della competenza attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per motivi di famiglia, su proposta del superiore gerarchico, in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

ART. 50 — Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un quarto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio è determinata in un anno, a decorrere dalla data in cui, matura il primo scatto successivo alla sospensione del servizio. Per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, ridurre lo stipendio di un terzo, per un periodo di un anno.

ART. 51 — Sospensione dal grado

La sospensione dal grado consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di un anno. La sospensione è inflitta nei casi previsti dall'articolo precedente, per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, sospendere il personale dal servizio per un periodo di un anno.

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 52 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva

Per l'impiegato della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

ART. 53 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

TITOLO III

Comando — Collocamento a disposizione

ART. 54 — Comando presso altre Amministrazioni

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il comando è revocabile in ogni momento. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 55 — Prevedimento per casi di incompatibilità

L'impiegato che contravenga ai divieti posti dall'articolo precedente viene affidato dal superiore gerarchico a un altro ufficio, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 56 — Denuncia del caso di incompatibilità

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 57 — Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza con decoro di ufficio. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 58 — Dimissioni

L'impiegato può in qualsiasi tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 59 — Trattamento di quiescenza

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire l'esecuzione dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

ART. 60 — Cause dell'aspettativa

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio, per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato, sulla base della competenza attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole Amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per motivi di famiglia, su proposta del superiore gerarchico, in tal caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

ART. 61 — Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un quarto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio è determinata in un anno, a decorrere dalla data in cui, matura il primo scatto successivo alla sospensione del servizio. Per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, ridurre lo stipendio di un terzo, per un periodo di un anno.

ART. 62 — Sospensione dal grado

La sospensione dal grado consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di un anno. La sospensione è inflitta nei casi previsti dall'articolo precedente, per gravi e prolungate infermità, irregolarità nell'ordine di trattamento, ecc., il superiore gerarchico può, per consiglio del superiore, sospendere il personale dal servizio per un periodo di un anno.

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 63 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva

Per l'impiegato della carriera direttiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

ART. 64 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva

Per l'impiegato della carriera esecutiva il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e caratteri; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; condotta in pubblico e in privato.

TITOLO III

Comando — Collocamento a disposizione

ART. 65 — Comando presso altre Amministrazioni

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il comando è revocabile in ogni momento. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 66 — Prevedimento per casi di incompatibilità

L'impiegato che contravenga ai divieti posti dall'articolo precedente viene affidato dal superiore gerarchico a un altro ufficio, a condizione che il servizio sia ritenuto compatibile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 67 — Denuncia del caso di incompatibilità

L'impiegato che, in esecuzione del provvedimento di cui all'articolo precedente, viene trasferito ad un altro ufficio, deve denunciare il caso di incompatibilità al superiore gerarchico, indicando tutti gli elementi di conoscenza. L'orario di servizio del sabato è limitato ad un solo turno di lavoro. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano i suddetti beneficiari, il loro orario di lavoro può essere modificato.

ART. 68 — Dispensa dal servizio

L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza con decoro di ufficio. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni non produce alcun effetto per il personale di cui al presente articolo.

ART. 69 — Dimissioni